Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Rapporto di attività 2025

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CAV PP

Indice

1 Premessa 5

2 Panoramica 6

3 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP 7
3.1 Situazione iniziale 7
3.2 Commissione 7
3.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione 7
3.2.2 Orientamento e obiettivi strategici 8
3.2.3 Dialogo con i gruppi d'interesse 9
3.2.4 Collaborazione internazionale 9
3.3 Segreteria 10
3.4 Basi legali 11
3.4.1 Compiti legali 11
3.4.2 Consultazioni 11
3.4.3 Regolamentazione 11

4 Temi salienti del 2025 12
4.1 Vigilanza sistemica 12
4.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza 12
4.1.2 Requisiti minimi per l'attività di vigilanza 12
4.1.3 Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine 13
4.1.4 Fondi padronali di previdenza 13
4.1.5 Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e 13
4.1.6 Adeguamento delle direttive sull'attestazione del perito in materia di previdenza professionale 14
4.1.7 Lavoratori indipendenti senza personale 14
4.1.8 Base di dati per la previdenza professionale 15
4.2 Vigilanza diretta 15
4.2.1 Governance delle fondazioni d'investimento 15
4.2.2 Evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari 15

5 Vigilanza operativa 17
5.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali 17
5.1.1 Collaborazione con le autorità di vigilanza regionali 17
5.1.2 Esame dei rapporti annuali 17
5.2 Periti in materia di previdenza professionale 18
5.3 Uffici di revisione 18
5.4 Vigilanza diretta 18
5.4.1 Evoluzione delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento 18
5.4.2 Fondazioni d'investimento 19
5.4.3 Istituto collettore 20
5.4.4 Fondo di garanzia 20

6 Prospettive 21
6.1 Attività prioritarie della CAV PP 21
6.1.1 Stabilità finanziaria 21

6.1.2 Gestione dei contratti 21
6.1.3 Formazione e formazione continua dei membri dell'organo supremo 21
6.1.4 Liquidazione parziale 22
6.1.5 Piano per il rinnovo dell'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 22
6.2 Necessità di adeguamenti legislativi nell'ambito della previdenza professionale 22
6.2.1 Mancanza di prescrizioni legali sulla formazione e sulla formazione continua per l'intermediazione di affari previdenziali 23
6.2.2 Mancanza di prescrizioni legali per le fondazioni di libero passaggio circa la (ri)assicurazione dei rischi in caso di offerta di un'assicurazione complementare facoltativa 23
6.2.3 Legalità delle misure di risanamento 23
6.2.4 Valutazione della riforma strutturale 24

7 Allegato 25
7.1 La CAV PP come autorità 25
7.1.1 Sistema di vigilanza e controllo 25
7.1.2 Organigramma 26
7.1.3 Organico 27
7.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2025 27
7.2 Regolamentazione 28
7.2.1 Direttive e comunicazioni 28
7.2.2 Audizioni 29
7.3 Vigilanza sistemica 29
7.3.1 Autorità di vigilanza regionali 29
7.3.2 Periti in materia di previdenza professionale 31
7.4 Vigilanza diretta 31

8 Abbreviazioni 34

1 Premessa

L'anno scorso la CAV PP ha concentrato le sue attività su due priorità strategiche: l'uniformazione delle prassi di vigilanza delle autorità di vigilanza regionali e il rafforzamento del buon governo d'impresa e della lealtà degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza.

Dr. Vera Kupper Staub

Laetitia Raboud

Per quanto riguarda l'uniformazione delle prassi di vigilanza, si è posto l'accento sull'ulteriore miglioramento della collaborazione con le autorità di vigilanza regionali. Particolarmente proficuo e costruttivo è risultato il nuovo processo comune per l'identificazione dei maggiori rischi attuali nel sistema della previdenza professionale.

Un altro traguardo importante è stata la conclusione del progetto pluriennale delle direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP» (D – 01/2025), che definiscono principi metodologici chiari e costituiscono una base per lo sviluppo futuro. Un primo passo in questo contesto è la comunicazione concernente le raccomandazioni alle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP per la valutazione dei rischi finanziari degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (C – 01/2025, disponibile in tedesco e in francese).

Per quanto concerne il rafforzamento del buon governo d'impresa e della lealtà degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza, una misura importante è rappresentata dalle direttive sui requisiti minimi per i negozi giuridici con persone vicine, che sono state inviate in audizione alla fine del 2024. Gli operatori del settore hanno accolto favorevolmente sia il tema che il fatto di porre l'accento sulle persone giuridiche «economicamente vicine». Per la reputazione della previdenza professionale è fondamentale garantire che essa non venga sfruttata per il perseguimento di interessi privati. Di conseguenza, abbiamo prestato particolare attenzione a esaminare accuratamente tutti i riscontri, le critiche e le proposte di modifica, per poi tenerne conto nella rielaborazione della bozza di direttive. Dopo intense discussioni con svariati rappresentanti del settore, riteniamo che ciò sia riuscito. L'adozione delle direttive è prevista nel corso dell'anno.

Per poter produrre appieno i propri effetti, questi dovranno essere inserite nel contesto più ampio della gestione dei contratti degli istituti di previdenza, la quale ha essenzialmente lo scopo di tutelare gli interessi degli assicurati e la stabilità finanziaria a lungo termine degli istituti di previdenza. Tra i compiti principali dell'organo supremo di un istituto di previdenza vi è quello di garantire che i contratti con tutti i fornitori di prestazioni siano conformi a questo scopo. Pertanto, nell'anno in corso elaboreremo, insieme alle autorità di vigilanza regionali e agli operatori del settore, alcune raccomandazioni sulla gestione dei contratti.

Sempre quest'anno verrà inoltre pubblicato il tanto atteso rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato concernente la valutazione della riforma strutturale della LPP. Si tratta di un rapporto di grande importanza: nonostante lo stallo politico seguito al fallimento delle ultime revisioni della LPP, questa legge continua a necessitare di un adeguamento. Speriamo che il rapporto in adempimento del postulato fornisca impulsi per procedere alle modifiche necessarie nel sistema di vigilanza.

Dr. Vera Kupper Staub
Presidente

Laetitia Raboud
Direttrice

2 Panoramica

Nell'ambito della vigilanza sistemica, con le direttive D – 01/2025 sui requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza è stata data particolare importanza alla garanzia di una vigilanza incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale. L'applicazione uniforme di principi metodologici da parte delle autorità di vigilanza regionali dovrebbe permettere di dare priorità all'attività di vigilanza e di impiegare le risorse in modo efficiente nell'interesse degli assicurati. A complemento di queste direttive, si raccomanda alle autorità di vigilanza di utilizzare indicatori di rischio ben definiti, al fine di valutare in modo sistematico e comparabile i rischi finanziari degli istituti di previdenza.

Legga di più nel capitolo 4.1.2

Fino al 31 gennaio 2025 si è svolta un'audizione pubblica sulla bozza di direttive concernenti i requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine, che è stata in seguito rielaborata. Queste direttive precisano le disposizioni di legge e di ordinanza e mirano in particolare a ridurre al minimo il rischio che, a causa di conflitti d'interesse ci si possano procurare vantaggi non conformi alle usuali condizioni di mercato, a scapito degli istituti di previdenza e dei loro assicurati. Dovrebbero quindi creare i presupposti per l'uniformazione dell'applicazione del diritto e dell'attività degli uffici di revisione e delle autorità di vigilanza.

Legga di più nel capitolo 4.1.3

Inoltre, nel settembre del 2025 la CAV PP ha emanato direttive sui requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e, che precisano i requisiti legali per il trasferimento degli averi di previdenza disponibili e di fondi collettivi supplementari. Le direttive hanno lo scopo di garantire l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni legali e contribuiscono a una prassi coerente dell'attività delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda la verifica delle disposizioni regolamentari degli istituti di previdenza sottoposti a vigilanza.

Legga di più nel capitolo 4.1.5

Sono state anche adeguate alcune direttive esistenti, tra cui quelle concernenti i fondi padronali di previdenza (in seguito alla revisione dell'articolo 89a CC) e quelle sull'attestazione del perito in materia di previdenza professionale, per migliorarne l'attuabilità pratica e uniformare ulteriormente l'applicazione. Altre attività hanno riguardato l'esame di varie soluzioni previdenziali per i lavoratori indipendenti senza personale. In questo contesto non è emersa alcuna necessità impellente di regolamentazione. Tuttavia, sono stati identificati rischi particolarmente elevati presso piccole comunità solidali, che non riguardano però soltanto gli indipendenti e vanno quindi considerati sotto il profilo dei loro effetti sul sistema di previdenza in generale. Nell'ambito della rilevazione dei dati nella previdenza professionale sono state vagliate alcune possibilità per aumentare l'efficienza. I lavori proseguiranno a partire dal 2026.

Legga di più dal capitolo 4.1.4

Per quanto concerne la vigilanza diretta, si è posto l'accento in particolare su questioni inerenti alla governance nelle fondazioni d'investimento. La rilevazione sistematica di tutti i mandati ha permesso di individuare interrelazioni personali tra persone fisiche e giuridiche, ma non sono state constatate situazioni in contrasto con le prescrizioni dell'OFond.

Legga di più nel capitolo 4.2

Un elemento fondamentale per le future attività prioritarie della CAV PP è l'analisi dei rischi svolta insieme alle autorità di vigilanza regionali. In questo contesto sono stati identificati quattro ambiti che celano rischi sostanziali per una parte degli istituti di previdenza: la mancanza di una definizione delle priorità per la stabilità finanziaria, l'insufficienza di formazione e formazione continua dei membri dell'organo supremo degli istituti di previdenza, l'insufficienza della gestione dei contratti e dei servizi degli istituti di previdenza e una collaborazione con i broker che non tutela gli interessi degli assicurati. Queste constatazioni influenzeranno le attività prioritarie della CAV PP nell'anno a venire.

Legga di più nel capitolo 6.1

3 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

3.1 Situazione iniziale

La CAV PP è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sulla fondazione Fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) e sulla Fondazione istituto collettore LPP (istituto collettore). La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Essa dispone di una segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

3.2 Commissione

3.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. La presidente esercita la sua funzione al 70 per cento, il vicepresidente al 30 per cento e i membri della Commissione al 20 per cento ciascuno.

Per saperne di più sulla Commissione visitate il sito web della CAV PP

Al 1° gennaio 2026 la CAV PP è composta da otto membri, nominati dal Consiglio federale per il periodo 2024–2027.

- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., presidente**
  Membro del consiglio di amministrazione di AZEK – Swiss Training Centre for Investment Professionals,
  Membro del consiglio di amministrazione di BAK Economics
  Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo
- **Fabrizio Ammirati, economista, CFA, FRM, CAIA, vicepresidente**
  Senior Investment Advisor ed ex membro del consiglio di fondazione della cassa pensioni «Fondo di previdenza per il Personale della Banca del Ceresio»
- **Séverine Arnold, Prof. Dr. sc. act.**
  Professoressa di scienze attuariali all'Università di Losanna

- **Franziska Berger, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**
  Ex responsabile della gestione dei prodotti presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA
- **Florian Eugster, Prof. Dr. oec.**
  Direttore dell'istituto di accounting, controlling e auditing dell'Università di San Gallo
- **Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro**
  Ex vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Markus Moser, Dr. iur.**
  Ex gerente delle casse pensioni Novartis
- **Jordi Serra, lic. phil. I, rappresentante dei lavoratori**
  Segretario del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD).

Il regolamento è disponibile sul sito web della CAV PP

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame si sono svolte dieci sedute della Commissione. Gli affari trattati sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

3.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel 2° pilastro, rafforzando la fiducia nella previdenza professionale.

La CAV PP ha il compito di garantire un'esecuzione uniforme a livello nazionale della prassi di vigilanza; con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

In qualità di autorità indipendente, predispone informazioni sulla previdenza professionale per tutti i gruppi interessati.

Gli obiettivi sono disponibili sul sito web della CAV PP

L'orientamento strategico della CAV PP per il periodo di mandato 2025–2027 si basa su un workshop svolto nel maggio del 2024, in cui sono stati ribaditi i precedenti obiettivi strategici, vale a dire:

- attuare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del 2° pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

Nel workshop strategico sono state inoltre definite le conseguenti attività prioritarie. Alla fine di ogni anno la Commissione approva gli obiettivi annuali per l'anno successivo. Nel capitolo 6 «Prospettive» sono illustrati gli obiettivi annuali più importanti per il 2026.

La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione

concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici. Inoltre, esamina sistematicamente l'efficacia delle proprie misure.

3.2.3 Dialogo con i gruppi d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS. La Segreteria della Commissione è inoltre in contatto con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:
- Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

Altre organizzazioni e associazioni professionali:
- Asset Management Association Switzerland (AMAS)
- Association des Courtiers en Assurances (ACA)
- Associazione di previdenza Svizzera (APS)
- Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Associazione svizzera di valutatori immobiliari (SIV)
- Banca nazionale svizzera (BNS)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- EXPERTsuisse
- FIDUCIARI|SUISSE
- Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti
- inter-pension
- PatronFonds
- PK-Netz
- Swiss Insurance Brokers Association (SIBA)
- Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- Swiss Structured Products Association (SSPA)
- SwissAccounting (ex veb.ch)

3.2.4 Collaborazione internazionale

Nel 2025 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'International Organisation of Pension Supervisors (IOPS).

L'IOPS è stata fondata nel 2004 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS). L'obiettivo principale dell'IOPS è di migliorare la qualità e l'efficacia della vigilanza sui sistemi pensionistici a livello mondiale, in modo da svilupparla e migliorarne l'efficienza aziendale. Un altro obiettivo dell'IOPS è di definire standard internazionali per questioni inerenti alla vigilanza sui sistemi pensionistici, tenendo conto della diversità di questi sistemi nei vari Paesi.

L'IOPS collabora strettamente con altre organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo di strategie nel settore della vigilanza sui sistemi pensionistici, tra cui l'OCSE, la Banca mondiale, l'Associazione internazionale di sicurezza sociale (AISS), l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e il Fondo monetario internazionale (FMI).

3.3 Segreteria

Per saperne di più sulla Segreteria visitate il sito web della CAV PP

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile per la preparazione e provvede all'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, può svolgere ispezioni presso di esse ed è responsabile per lo scambio di informazioni e l'elaborazione congiunta di prassi di vigilanza. La Segreteria tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

La Segreteria è suddivisa nei cinque settori d'attività seguenti:

Audit
Il Settore Audit assiste e sorveglia le autorità di vigilanza regionali per garantire un'applicazione uniforme del diritto federale. A tal fine elabora direttive, esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali e, in caso di necessità, svolge ispezioni. Inoltre, tratta questioni concernenti la presentazione e la revisione dei conti ed elabora norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione. Infine, rappresenta la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

Vigilanza diretta
Il Settore Vigilanza diretta esercita la vigilanza su tutte le fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore. I suoi collaboratori esaminano tra l'altro i rapporti annuali e le basi regolamentari degli istituti soggetti alla vigilanza della CAV PP e prendono visione dei rapporti del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione. Per quanto riguarda l'istituto collettore, verificano i procedimenti in caso di liquidazione parziale e le misure in caso di copertura insufficiente. Inoltre, esaminano i prodotti delle fondazioni d'investimento e sono competenti per le questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

Diritto
Il Settore Diritto è competente per il sostegno giuridico degli altri settori. I suoi collaboratori elaborano sia direttive e comunicazioni che decisioni, ricorsi e pareri. Forniscono assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni, verificano l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento e trattano questioni giuridiche di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme. Inoltre, sono competenti per la concessione e la revoca dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale.

Risk Management
Il Settore Risk Management è competente per il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza in Svizzera e gli sviluppi internazionali e rappresenta la Commissione in seno a organismi internazionali. Inoltre, valuta le direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) e, se del caso, ne prepara il riconoscimento quale standard minimo. Infine, il Settore Risk Management sostiene gli altri settori per tutte le questioni che richiedono le conoscenze di periti in materia di previdenza professionale, in particolare per l'elaborazione e la valutazione di direttive e norme tecniche.

Servizi centrali
I Servizi centrali garantiscono il sostegno amministrativo alla presidente, ai membri della Commissione, alla direttrice e alla segreteria. Tra i loro compiti rientrano in particolare la gestione delle finanze, le risorse umane, la logistica e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sono inoltre responsabili per la comunicazione interna ed esterna.

3.4 Basi legali

3.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale (persone fisiche e giuridiche);
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;
- per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

3.4.2 Consultazioni

Nel 2025 la CAV PP è stata interpellata 27 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo se esse riguardano direttamente il 2° pilastro o l'attività della Commissione stessa.

Va rilevato in particolare un tema: contrariamente al parere del Consiglio federale, la CAV PP ha sostenuto le mozioni Dobler 24.4487 ed Ettlin 24.4597 «Accesso standardizzato ai dati previdenziali personali». È infatti auspicabile e necessario che gli assicurati possano accedere in modo standardizzato ai propri dati relativi alla previdenza per la vecchiaia di tutti e tre i pilastri. Sarebbe pertanto opportuno creare le basi giuridiche necessarie per l'introduzione di un tale accesso standardizzato. Le eventuali difficoltà pratiche che potrebbero sorgere in questo contesto non devono ostacolare il perseguimento di tale obiettivo.

3.4.3 Regolamentazione

Un'unità di vedute nell'applicazione e nell'esecuzione delle disposizioni legali della previdenza professionale è il presupposto per un'attività di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza (art. 64a cpv. 1 LPP). Secondo il messaggio del Consiglio federale, è compito della CAV PP provvedere all'interpretazione di disposizioni del diritto federale poco chiare o applicate in modo eterogeneo e adottare le misure necessarie per garantire un'esecuzione uniforme (messaggio sulla riforma strutturale, FF 2007 5199). Fin dalla sua istituzione, la CAV PP pubblica pertanto direttive e comunicazioni in adempimento di questo mandato legale.

4 Temi salienti del 2025

4.1 Vigilanza sistemica

4.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Il 13 maggio 2025 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2024. Si tratta ormai del tredicesimo rilevamento annuale della situazione finanziaria degli istituti di previdenza condotto dalla CAV PP.

Il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2024 è disponibile sul sito web della CAV PP

L'anno 2024 è stato caratterizzato da mercati azionari in crescita, sia a livello internazionale che in Svizzera. Il grado di copertura medio degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa è pertanto salito al 114,7 per cento alla fine del 2024 (contro il 110,3 % alla fine del 2023) e la quota degli istituti con una copertura insufficiente è scesa allo 0,8 per cento (contro il 7,0 % nel 2023). I rendimenti delle obbligazioni di Stato svizzere decennali sono scesi dallo 0,7 allo 0,3 per cento.

Per quanto riguarda il tema centrale del 2024, è stato esaminato, tramite un'analisi degli stress test, come un contesto negativo dei mercati finanziari possa influire sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Dall'analisi è emerso che dopo lo stress test la maggioranza degli istituti di previdenza continuava a presentare un grado di copertura superiore al 100 per cento o lo poteva raggiungere con misure di risanamento. Gli istituti di previdenza che non hanno superato il test presentavano perlopiù inizialmente un grado di copertura basso e/o una capacità di risanamento limitata. Per rafforzare ulteriormente la resilienza degli istituti di previdenza è stato raccomandato di dare la priorità alla costituzione di riserve di fluttuazione di valore e di procedere a un riesame periodico della strategia d'investimento.

Quello per il 2025 è il quattordicesimo rilevamento della situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria alla fine del 2025 possono essere consultati sul sito Internet della CAV PP.

4.1.2 Requisiti minimi per l'attività di vigilanza

Le direttive D – 01/2025 «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP» rappresentano una tappa fondamentale per l'attuazione dell'indirizzo strategico generale della CAV PP di garantire una vigilanza incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale. Le direttive sono state approvate il 27 maggio 2025 e successivamente pubblicate, per poi entrare in vigore il 1° gennaio 2026.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Lo scopo delle direttive è quello di garantire che le autorità di vigilanza regionali sorveglino gli istituti soggetti alla loro vigilanza applicando sempre gli stessi principi metodologici. L'accento è posto sulla chiara definizione di priorità e sulla focalizzazione dell'attività di vigilanza, al fine di garantire un impiego delle limitate risorse disponibili incentrato sui rischi, in particolare nell'ottica di tutelare gli interessi degli assicurati e rispettare le prescrizioni legali.

Una vigilanza incentrata sui rischi presuppone inoltre che i rischi finanziari possano essere valutati in modo comparabile, strutturato e comprensibile. Partendo da queste premesse, il 27 febbraio 2025 la Commissione ha deciso di raccomandare alle autorità di vigilanza di impiegare indicatori di rischio. L'impiego di tali indicatori è finalizzato a supportare le autorità di vigilanza nella rilevazione sistematica della situazione finanziaria degli istituti finanziari, nell'osservazione degli sviluppi e nell'identificazione tempestiva dei rischi. In questo modo viene promossa una prassi di vigilanza armonizzata e coerente.

A tal fine, nell'anno in esame è stata elaborata una bozza di comunicazione, basata sui risultati di un gruppo di lavoro congiunto attivo da diversi anni e composto da rappresentanti della CAV PP e delle autorità di vigilanza diretta. La bozza è stata posta in consultazione presso le autorità di vigilanza regionali e rielaborata in seguito all'analisi dei loro riscontri. Nella sua seduta del 10 dicembre 2025 la Commissione ha deciso la pubblicazione della comunicazione, avvenuta il 18 dicembre 2025.

Le comunicazioni sono disponbili sul sito web della CAV PP

4.1.3 Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine

Nell'anno in esame è stata svolta un'audizione pubblica sulla bozza di direttive concernenti i requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine. Entro il termine previsto, la CAV PP ha ricevuto un totale di 18 pareri, che ha poi esaminato e valutato. Dalla maggioranza dei pareri è emerso un consenso di fondo sull'emanazione delle direttive previste, seppur con diverse proposte di modifiche della bozza.

Basandosi sui pareri pervenuti, la CAV PP ha effettuato due modifiche concettuali: da un lato, il progetto è stato circoscritto ai requisiti minimi per la definizione delle persone fisiche e giuridiche vicine e del concetto di «importanti» e ai relativi processi in seno agli istituti di previdenza; dall'altro, il ruolo dell'ufficio di revisione e dell'autorità di vigilanza è stato definito in modo più chiaro.

In occasione dei colloqui svolti con diversi attori della previdenza professionale, la CAV PP ha constatato che queste modifiche sono state accolte favorevolmente. Allo stesso tempo, è stato possibile sviluppare ulteriormente la bozza di direttive in base ad altre proposte costruttive. Si prevede che la CAV PP approvi le nuove direttive e ne determini l'entrata in vigore nel primo semestre del 2026. Le direttive mirano in particolare a ridurre al minimo il rischio che a causa di conflitti d'interesse ci si possano procurare vantaggi non conformi alle usuali condizioni di mercato a scapito dell'istituto di previdenza e dei suoi assicurati.

4.1.4 Fondi padronali di previdenza

In seguito alla revisione dell'articolo 89a CC, con la quale sono state ampliate le prestazioni dei fondi padronali di previdenza, la CAV PP ha deciso di adeguare le direttive D – 02/2016 concernenti tali fondi. Uno degli obiettivi dell'adeguamento è di precisare le più ampie prestazioni consentite dalla modifica legislativa illustrando le varie categorie con esempi concreti. Un altro obiettivo è l'armonizzazione della prassi delle autorità di vigilanza.

Poiché le direttive concernono esclusivamente i fondi padronali di previdenza, la CAV PP ha deciso di consultare soltanto una ristretta cerchia di destinatari, vale a dire, nello specifico, le autorità di vigilanza diretta regionali, la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e PatronFonds, la comunità di interessi dei fondi di previdenza.

Dopo aver esaminato e valutato accuratamente i pareri, nella sua seduta del 28 agosto 2025 la Commissione ha approvato la nuova versione delle direttive e fissato la sua entrata in vigore al 1° ottobre 2025.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

4.1.5 Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e

Nella sua seduta del 18 settembre 2025 la CAV PP ha emanato le direttive concernenti i requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2026 nella versione rielaborata in base ai pareri pervenuti in occasione dell'audizione pubblica.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Con le direttive la CAV PP chiarisce e precisa i requisiti legali per il trasferimento di averi di previdenza ed eventuali fondi collettivi supplementari a un istituto di previdenza 1e. Al contempo, esse contribuiscono a garantire una procedura uniforme degli uffici di revisione e una prassi di vigilanza coerente delle autorità di vigilanza.

Per accompagnare l'entrata in vigore delle direttive, la CAV PP ha pubblicato nel numero 11-2025 della rivista Schweizer Personalvorsorge (SPV) un articolo che mette in evidenza quattro principi fondamentali: i trasferimenti sono ammessi soltanto per gli averi di previdenza provenienti da parti del salario eccedenti una volta e mezzo l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP; l'organo supremo di un istituto di previdenza senza piani 1e può escludere i trasferimenti; gli assicurati non hanno diritti né di decisione né di scelta circa la misura o lo svolgimento del trasferimento; in caso di dubbi sul rispetto dei limiti legali, il processo di risparmio nell'istituto di previdenza 1e deve iniziare da zero.

A complemento delle direttive, il 10 novembre 2025 la CAV PP ha pubblicato sul suo sito Internet una formulazione modello per la decisione di rinuncia al trasferimento dell'organo supremo, elaborata su proposta dei rappresentanti del settore. L'11 novembre 2025 l'ASIP ha pubblicato la sua comunicazione specialistica n. 137 sulle Direttive D – 02/2025 della CAV PP, in cui rimanda tra l'altro alla summenzionata formulazione modello della Commissione. Nel suo documento, l'ASIP raccomanda ai propri membri potenzialmente interessati da un trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi a un istituto di previdenza 1e di valutare l'eventuale rinuncia al trasferimento prima dell'insorgere del primo caso e di stabilire tale decisione in vista dell'applicazione futura.

4.1.6 Adeguamento delle direttive sull'attestazione del perito in materia di previdenza professionale

Con effetto dal 1° gennaio 2026 sono state adeguate le direttive D – 01/2024 «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1bis LPP e attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)». Le modifiche, apportate per rispondere alle richieste e alle esigenze degli operatori del settore riguardo all'attuazione delle direttive, concernono in particolare la valutazione dell'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza secondo l'articolo 1a OPP 2.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le direttive rielaborate prevedono ora la possibilità di un'attestazione consolidata trasversale dell'adeguatezza. In questo modo è possibile valutare con una sola attestazione l'adeguatezza delle soluzioni previdenziali di più datori di lavoro, a condizione che queste siano coordinate tra loro. Inoltre, sono stati precisati i requisiti per l'autodichiarazione del datore di lavoro per la previdenza prettamente sovraobbligatoria: questa attestazione può ora essere richiesta anche separatamente, in forma scritta, in alternativa al contratto di affiliazione.

Infine, è stata precisata la nozione di «elementi del salario assicurati due volte»: si hanno elementi del salario assicurati due volte quando lo stesso elemento del salario AVS risulta decisivo per la determinazione dei guadagni assicurati in più rapporti di previdenza.

Le modifiche in questione permetteranno di migliorare l'attuabilità pratica delle direttive e di uniformarne ulteriormente l'applicazione.

4.1.7 Lavoratori indipendenti senza personale

Le soluzioni previdenziali per i lavoratori indipendenti senza personale variano notevolmente da un istituto di previdenza all'altro. La CAV PP le ha esaminate attentamente, con l'obiettivo di promuovere una prassi comune delle autorità di vigilanza e degli istituti di previdenza in Svizzera. I principi fondamentali della LPP – in particolare quello della collettività – sono l'elemento centrale dei requisiti per l'assicurazione dei lavoratori indipendenti. Inoltre, va garantita la parità

di trattamento tra questi ultimi e i lavoratori salariati. La CAV PP è convinta della necessità di consentire agli indipendenti – con o senza personale – di accedere al 2° pilastro, senza porre loro condizioni oggettivamente ingiustificate. In caso contrario, si corre il rischio che questi rinuncino del tutto a una soluzione previdenziale.

Nell'ambito delle discussioni svolte, è emerso un rischio specifico significativo: la massa critica delle comunità solidali. Le piccole comunità solidali dispongono, per effetto della loro base limitata in termini di numero di persone e risorse finanziarie, di minori possibilità di compensazione e sono quindi particolarmente esposte ai rischi d'investimento; inoltre possono favorire strategie di ottimizzazione fiscale. Questo problema delle micro-affiliazioni con capacità di rischio limitata si pone non solo per i lavoratori indipendenti con o senza dipendenti, ma anche per le persone giuridiche con un numero esiguo di dipendenti. La CAV PP ha pertanto approfondito questo tema, senza fare una distinzione tra indipendenti e salariati.

4.1.8 Base di dati per la previdenza professionale

Nell'anno in esame la CAV PP ha analizzato approfonditamente se e come si possa impostare in modo più efficiente la rilevazione di dati nell'ambito della previdenza professionale. È stato esaminato in particolare se sia possibile ridurre l'onere di cui gli istituti di previdenza devono farsi carico per le rilevazioni di diverse autorità. In questo contesto sono state vagliate la possibilità di svolgere i sondaggi delle autorità su una piattaforma comune e quella di armonizzare i dati oggetto di rilevazioni analoghe.

Dagli accertamenti svolti nell'anno in esame è risultato che le sinergie auspicate non giustificano al momento l'onere necessario per un'armonizzazione. In particolare, diverse autorità hanno formulato riserve di natura tecnica e organizzativa contro i miglioramenti proposti dalla CAV PP.

Nel 2026 la Commissione proseguirà i suoi sforzi nel settore della digitalizzazione con un obiettivo adattato, tra cui l'esame delle possibilità di automatizzazione dell'estrazione di indicatori dai rapporti in formato PDF e l'analisi della base di dati disponibile nell'ambito della previdenza professionale, in particolare nell'ottica di eventuali ampliamenti.

4.2 Vigilanza diretta

4.2.1 Governance delle fondazioni d'investimento

Per valutare l'attuazione delle prescrizioni concernenti la governance, la vigilanza diretta ha rilevato sistematicamente tutti i mandati delle fondazioni d'investimento, al fine di avere una panoramica completa della composizione della governance e di individuare più facilmente i doppi mandati e le interrelazioni personali di persone fisiche e giuridiche. L'analisi era tesa a valutare in particolare il rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 8 OFond. In totale sono stati rilevati 1236 mandati. Non sono state constatate situazioni in contrasto con le prescrizioni dell'OFond.

4.2.2 Evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari

Nell'ambito della verifica dei rapporti annuali delle fondazioni d'investimento, la vigilanza diretta della CAV PP ha analizzato l'evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari e i suoi effetti sulle valutazioni immobiliari e sui rendimenti.

Nell'esercizio 2024 il tasso di sconto medio è aumentato presso il 60 per cento dei gruppi con investimenti diretti in immobili in Svizzera. Ciononostante, nel complesso si sono registrati aumenti di valore del portafoglio immobiliare. Nel complesso è così stato possibile realizzare un rendimento positivo da variazioni del valore pari allo 0,4 per cento (in fr.).

Nell'anno d'esercizio 2024 i tassi di sconto medi sono stati aumentati presso la grande maggioranza dei gruppi con investimenti diretti in immobili all'estero. Nel complesso ne sono risultate notevoli perdite da valutazione e un rendimento negativo da variazione del valore pari a –5,7 per cento (nella rispettiva valuta del gruppo d'investimento).

5 Vigilanza operativa

5.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

5.1.1 Collaborazione con le autorità di vigilanza regionali

Il dialogo tra le autorità di vigilanza regionali e la CAV PP si svolge in diverse forme e con il coinvolgimento di vari interlocutori a seconda dell'argomento trattato. A livello strategico, ovvero in seno alla Commissione, hanno luogo due riunioni di lavoro istituzionalizzate: un incontro annuale su temi di attualità con i presidenti degli organi supremi delle autorità di vigilanza e una discussione annuale con una delegazione dei direttori delle autorità di vigilanza, per valutare insieme i rischi sistemici nell'ambito della previdenza professionale.

Nell'ambito di questa analisi sono stati identificati quattro rischi sostanziali: la mancanza di una definizione delle priorità per la stabilità finanziaria, in particolare quella degli istituti collettivi e comuni complessi, la formazione e la formazione continua dei membri dell'organo supremo degli istituti di previdenza, la gestione dei contratti e dei servizi e, infine, la collaborazione con i broker. Molte delle attività prioritarie definite dalla CAV PP derivano da questa analisi dei rischi congiunta (v. n. 6.1).

Nel 2025 il gruppo di lavoro incaricato di ottimizzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza regionali e la Commissione ha svolto la sua ultima riunione. In futuro le questioni relative alla collaborazione torneranno a essere trattate nelle strutture di dialogo ordinarie.

A livello operativo, nel 2025 si sono svolti quattro incontri trimestrali tra i responsabili delle autorità di vigilanza e la segreteria della CAV PP. Queste riunioni hanno permesso di intensificare il dialogo, di individuare le criticità comuni e di elaborare soluzioni coordinate sul piano nazionale. Inoltre, sono stati istituiti vari gruppi di lavoro, sia permanenti, dedicati a temi prioritari, che ad hoc, per trattare temi più specifici. Nell'anno in esame le attività si sono concentrate in particolare sui progetti seguenti: i requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine, i requisiti minimi per l'attività di vigilanza, la bozza di rapporto dell'ufficio di revisione in caso di liquidazione e fusione nonché la valutazione comune dei rischi sistemici.

Inoltre, la CAV PP ha partecipato attivamente all'evento formativo interno della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni.

5.1.2 Esame dei rapporti annuali

In virtù dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LPP, la CAV PP esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza. A tale scopo ha pubblicato le direttive D – 02/2012 «Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza», che definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali. Nell'ambito dell'esame dei rapporti annuali del 2024, la Commissione ha constatato che tutte le autorità di vigilanza adempiono pienamente i requisiti minimi previsti. Questo vale in particolare per quanto concerne la trasparenza dei risultati, con l'indicazione separata dei costi e dei ricavi legati all'attività nell'ambito della previdenza professionale.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

L'esame dei rapporti annuali fornisce alla CAV PP informazioni complementari in merito all'organizzazione, all'attività e al finanziamento delle autorità di vigilanza. Questi dati sono utili sia per la sua attività di vigilanza che per confronti a livello nazionale. La significatività dei confronti è tuttavia limitata, poiché per l'organizzazione delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto

riguarda la contabilità e la presentazione dei conti, non esistono prescrizioni a livello nazionale, ma si applicano soltanto le disposizioni del singolo Cantone o concordato.

5.2 Periti in materia di previdenza professionale

Conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2025 è stata abilitata una persona fisica, mentre non è stata abilitata nessuna persona giuridica.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 173 persone fisiche e 28 persone giuridiche (dati aggiornati al marzo del 2026).

Nel 2025 la segreteria della CAV PP ha incontrato due volte il comitato direttivo e il segretario della CSEP.

Alla fine del 2025 la Commissione ha ricevuto due segnalazioni di autorità di vigilanza in virtù del capitolo 4.4. delle direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale» (Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP). Secondo queste disposizioni, la CAV PP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa che in base a informazioni e segnalazioni di terzi (in particolare le autorità di vigilanza), se in singoli casi siano soddisfatti i requisiti per l'abilitazione. Al momento è in corso l'esame dei casi in questione.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

5.3 Uffici di revisione

Nel 2022 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla necessità di modificare il diritto in materia di revisione e di sorveglianza della revisione, in cui si è constatato che nel settore delle casse pensioni andrebbero riesaminati i requisiti in materia di qualità della revisione. Concretamente, il Consiglio federale ha deciso che l'UFAS dovrà chiarire, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'ASR e la CAV PP, come si potrebbe migliorare a lungo termine la stabilità del sistema di previdenza attraverso il miglioramento della qualità della revisione. Dopo diversi colloqui, nel 2024 è stata elaborata una bozza di rapporto al riguardo, che sottolinea la necessità di agire e contiene proposte volte a migliorare la revisione degli istituti della previdenza professionale. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e lo ha adottato il 14 maggio 2025.

Il rapporto conferma la necessità d'intervento rilevata, concentrandosi sulle sfide e sulle soluzioni per migliorare la qualità della revisione. Propone l'introduzione di una nuova struttura di vigilanza sugli uffici di revisione con valutazioni mirate e una sorveglianza continua degli uffici di revisione. Gli uffici di revisione potrebbero essere sottoposti a requisiti diversi in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli istituti di cui si occupano. Oltre all'introduzione di un'abilitazione speciale con requisiti specifici per i revisori degli istituti di previdenza, il rapporto propone anche ispezioni periodiche da parte dell'ASR per verificare i sistemi di garanzia della qualità e il rispetto degli standard di revisione. L'attuazione di queste misure presuppone una modifica di legge. Questa verrà attuata nell'ambito di un futuro progetto legislativo concernente il diritto in materia di revisione e di sorveglianza della revisione, sotto la direzione dell'UFG.

5.4 Vigilanza diretta

5.4.1 Evoluzione delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento

La tabella sottostante illustra l'evoluzione del patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento, dal fondo di garanzia e dall'istituto collettore come pure quella del numero delle fondazioni d'investimento e dei loro gruppi d'investimento, secondo quanto risulta dai rapporti annuali verificati delle istituzioni soggette a vigilanza.

Numero di	**2024**	2023	Variazione 2024 rispetto al 2023
– Fondazioni d'investimento	**68**	69	**–1,4 %**
– Gruppi d'investimento	**530**	535	**–0,9 %**

Patrimonio complessivo in mio. fr.			
– Fondazioni d'investimento	**247 287**	232 539	**6,3 %**
– Istituto collettore	**25 402**	22 857	**11,1 %**
– Fondo di garanzia	**1 473**	1 366	**7,8 %**
Totale dei patrimoni complessivi	**274 162**	256 762	**6,8 %**

5.4.2 Fondazioni d'investimento

5.4.2.1 Costituzione di fondazioni d'investimento, fusioni e liquidazioni

Nell'anno in esame è stata costituita l'Allianz Global Investors Anlagestiftung.

Tutte le fondazioni d'investimento soggette alla vigilanza sono elencate sul sito web della CAV PP

5.4.2.2 Nuovi gruppi d'investimento

Nell'anno in esame sono stati costituiti nuovi gruppi d'investimento prevalentemente nelle categorie dei gruppi d'investimento misti, degli immobili in Svizzera, delle infrastrutture e degli investimenti alternativi. Per quanto concerne i gruppi d'investimento misti, sono state considerate strategie d'investimento sia attive che passive.

In linea di principio, gli investitori privilegiano i gruppi d'investimento in immobili che già presentano una certa diversificazione. Nell'anno in esame è stato costituito e collocato sul mercato un gruppo d'investimento che al momento dell'avvio della sua attività operativa ha potuto acquisire un pacchetto immobiliare. La costituzione di gruppi d'investimento in immobili senza un cosiddetto «pacchetto iniziale» è sempre più difficile.

Nella categoria dei gruppi d'investimento che necessitano di un esame preliminare sono stati costituiti nel complesso sei gruppi d'investimento, di cui tre in infrastrutture. Due di questi gruppi d'investimento sono stati costituiti dalla stessa fondazione d'investimento. Essi si distinguono esclusivamente per la gestione dei rischi di cambio (copertura o meno). Nel settore degli investimenti in private equity è stato costituito un gruppo d'investimento chiuso che investe in imprese nazionali in fase espansiva. Un altro gruppo d'investimento costituito nell'anno in esame persegue una strategia multi-asset. Inoltre, è stato lanciato un gruppo d'investimento incentrato sulla costituzione e sul mantenimento di un portafoglio diversificato di strumenti di debito aziendali qualificati.

5.4.2.3 Constatazioni relative alla vigilanza e misure adottate

Nell'ambito della sua vigilanza sulle fondazioni d'investimento, la CAV PP è intervenuta presso una fondazione d'investimento sul cui sito Internet figuravano informazioni fuorvianti e tecnicamente imprecise sugli emolumenti, chiedendone la modifica. Nel frattempo sono state apportate le modifiche necessarie.

5.4.3 Istituto collettore

L'esame del rapporto annuale dell'istituto collettore per l'anno d'esercizio 2024 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

Per saperne di più sull'istituto collettore visitate il suo sito web

Nel periodo in esame hanno avuto luogo due incontri di vigilanza tra rappresentanti dell'istituto collettore e della CAV PP, come pure un incontro tra l'amministratore delegato dell'istituto e la Commissione. Uno dei temi principali per l'istituto collettore è stato quello della digitalizzazione e del conseguente aumento dell'efficienza nel trattamento dei casi. Come negli anni precedenti, nel settore dei conti di libero passaggio l'istituto collettore ha registrato un afflusso netto di nuovi capitali.

Nel periodo in esame la situazione finanziaria dell'istituto collettore è migliorata. Questo dà all'istituto un maggiore margine di manovra nell'adempimento del suo mandato legale e degli obblighi a esso connessi.

5.4.4 Fondo di garanzia

L'esame del rapporto annuale del fondo di garanzia per l'esercizio 2024 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

Par saperne di più sul fondo di garanzia visitate il suo sito web

Nel periodo in esame hanno avuto luogo due incontri tra rappresentanti del fondo di garanzia e della CAV PP, come pure un incontro tra la direttrice responsabile del mandato e la Commissione.

L'evoluzione positiva della situazione patrimoniale ha consolidato la posizione finanziaria del fondo di garanzia.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione per il 2026 (che giungeranno a scadenza il 30 giugno 2027). Il consiglio di fondazione ha chiesto quanto segue:

- riduzione del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità dallo 0,13 allo 0,11 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,002 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 27 maggio 2025 e i nuovi tassi di contribuzione sono stati successivamente comunicati dal fondo di garanzia.

6 Prospettive

6.1 Attività prioritarie della CAV PP

Nel rapporto di attività dell'anno scorso, la CAV PP ha fornito una panoramica delle attività previste nei settori degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza e dell'uniformazione dell'attività di vigilanza. L'attuazione delle misure in questione verrà proseguita nel 2026. Inoltre, la CAV PP darà alta priorità alle attività esposte di seguito, che derivano prevalentemente dall'analisi dei rischi svolta insieme a una delegazione dei direttori delle autorità di vigilanza (v. n. 5.1.1).

6.1.1 Stabilità finanziaria

La CAV PP valuta la situazione finanziaria nel complesso come ottima. Rileva soltanto tre rischi in settori specifici, dovuti a:

- una percezione e rappresentazione irrealistica della situazione finanziaria, a causa del ruolo cruciale dell'ammontare del tasso d'interesse tecnico, che porta a decisioni conseguenti inadeguate;
- un'eccessiva prioritizzazione della remunerazione e della crescita, spesso in combinazione con riserve di fluttuazione di valore troppo basse e una stima troppo ottimista della capacità di risanamento; e
- un elevato numero di affiliazioni di imprese con un numero molto esiguo di dipendenti, autonome, ma al contempo con una bassissima capacità di rischio, presso gli istituti collettivi.

Con misure di sensibilizzazione e iniziative volte all'adeguamento delle Direttive tecniche della CSEP – ed eventualmente anche tramite direttive proprie –, la CAV PP intende provvedere a che i periti in materia di previdenza professionale formulino valutazioni più caute in questi ambiti.

6.1.2 Gestione dei contratti

Una gestione dei contratti responsabile garantisce che i contratti degli istituti di previdenza vengano amministrati in modo professionale e che le prescrizioni di diritto previdenziale vengano rispettate. La CAV PP prevede di affrontare gli elementi principali della gestione dei contratti mediante comunicazioni.

Queste ultime si inseriranno nel contesto più ampio delle direttive sui requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine, attualmente in fase di finalizzazione. L'obiettivo delle direttive è soprattutto di chiarire o precisare concetti legali non chiari e attualmente utilizzati in modo eterogeneo, quali «vicine», «importanti» e «usuali condizioni del mercato».

La CAV PP presta particolare attenzione agli istituti di previdenza che si trovano in rapporti di vicinanza con imprese aventi scopo di lucro e sono potenzialmente esposti a conflitti d'interesse significativi.

6.1.3 Formazione e formazione continua dei membri dell'organo supremo

I consigli di fondazione hanno una grande responsabilità nei confronti degli assicurati del proprio istituto di previdenza. È dunque importante che la assumano in modo critico e dispongano di solide conoscenze della previdenza professionale o le acquisiscano. Una formazione di qualità

dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori è un presupposto fondamentale per la garanzia della qualità in questo ambito.

L'obbligo di formazione e formazione continua è sancito per legge, ma la sua attuazione pratica non lo è. Essa può avvenire ad esempio nell'ambito di soluzioni settoriali.

6.1.4 Liquidazione parziale

Conformemente al principio del diritto in materia di fondazioni secondo cui il patrimonio previdenziale del personale segue quest'ultimo, le modifiche sostanziali presso il datore di lavoro – soprattutto quelle relative all'organico – hanno in linea di massima anche ripercussioni sull'istituto di previdenza dei suoi dipendenti. In tali situazioni, gli attivi e i passivi dell'istituto di previdenza devono essere ripartiti in modo obiettivo tra gli assicurati rimasti e quelli uscenti, in particolare in caso di copertura insufficiente dell'istituto e per quanto riguarda l'impiego dei fondi liberi disponibili. Queste situazioni vanno chiarite nell'ambito di una liquidazione parziale.

Negli ultimi tempi il disciplinamento legale della liquidazione parziale è sempre più oggetto di critiche; si deplora in particolare la mancanza di chiarezza in merito all'esecuzione e alle relative procedure giudiziarie, talvolta molto lunghe. Per aumentare l'uniformità dell'applicazione e dell'esecuzione, la CAV PP è in contatto con la CSEP per la rielaborazione delle Direttive tecniche 3 sulla liquidazione parziale.

Nell'ambito dei lavori previsti, andrà inoltre valutato se siano necessarie modifiche a livello di legge e di ordinanza, nonché se e in che misura siano opportune direttive della CAV PP concernenti la gestione delle liquidazioni parziali.

6.1.5 Piano per il rinnovo dell'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

La CAV PP ha rielaborato le direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale», con effetto dal 1° gennaio 2023. Da allora, l'abilitazione delle società di periti ha una durata limitata. Inoltre, alle persone giuridiche abilitate si applicano requisiti supplementari in materia di garanzia della qualità.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le società di periti sono tenute a rinnovare la propria abilitazione ogni cinque anni. Per la richiesta di rinnovo dell'abilitazione, va presentato un piano di misure concernente la garanzia della qualità dell'attività peritale. Nel caso delle società di periti già abilitate al momento dell'entrata in vigore delle direttive rivedute, è previsto un periodo transitorio di cinque anni, che scadrà alla fine del 2027. Di conseguenza, tutte le società di periti (persone giuridiche) abilitate prima del 1° gennaio 2023 dovranno presentare una richiesta di rinnovo dell'abilitazione entro il 30 giugno 2027. La CAV PP sta elaborando un piano per questa tornata di rinnovi, al fine di garantire il buon svolgimento del processo e la prosecuzione dei mandati peritali in corso.

6.2 Necessità di adeguamenti legislativi nell'ambito della previdenza professionale

In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP non può né modificare né scavalcare, con le sue direttive, le disposizioni di legge e di ordinanza, che hanno un rango superiore, ma soltanto precisarle per garantire una comprensione uniforme riguardo all'applicazione o all'esecuzione delle disposizioni legali concernenti la previdenza professionale (art. 64a cpv. 1 LPP). Se la Commissione individua una necessità d'intervento a livello legislativo, se ne occupa in forma adeguata. Oltre alle esigenze legislative da essa rilevate finora, che continuano a essere valide, sono stati identificati ulteriori temi. Qui di seguito sono illustrati i principali ambiti in cui attualmente vi è una necessità di revisione a livello di legge o di ordinanza.

6.2.1 Mancanza di prescrizioni legali sulla formazione e sulla formazione continua per l'intermediazione di affari previdenziali

Nel diritto della previdenza professionale l'intermediazione di affari previdenziali è disciplinata in un unico capoverso di una disposizione di ordinanza (art. 48k cpv. 2 OPP 2), che stabilisce determinati obblighi in materia di comunicazione e di trasparenza. Per contro, non sono previsti per legge requisiti per la formazione e la formazione continua nell'ambito dell'intermediazione di affari previdenziali, tra cui rientra in particolare quella dei contratti d'affiliazione. Nella legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori, invece, per l'intermediazione di contratti d'assicurazione sono previsti standard minimi specifici al settore riconosciuti dalla FINMA per la formazione e la formazione continua (art. 43 LSA). Ciò comporta che, se non vi è intermediazione di contratti d'assicurazione, nella previdenza professionale l'attività di intermediazione può essere esercitata senza alcuna formazione e formazione continua formale.

Soprattutto a causa dell'elevata complessità dell'esecuzione della previdenza professionale e della crescente tendenza verso istituti collettivi e comuni di grandi dimensioni in situazione di concorrenza, la mancanza di prescrizioni legali sulla formazione e sulla formazione continua per l'intermediazione di affari previdenziali, diversamente da quanto previsto in altri sistemi di vigilanza analoghi, appare problematica. Nel settore della formazione e della formazione continua, la CAV PP ritiene pertanto che il diritto della previdenza professionale debba essere allineato al disciplinamento legale di ambiti giuridici comparabili, in particolare alla legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.

La Commissione ha dunque condotto vari colloqui con il settore degli intermediari, che sta sostenendo attualmente nell'elaborazione di standard tesi a garantire requisiti minimi per la formazione e la formazione continua in attesa del futuro intervento del legislatore. Gli standard minimi elaborati in collaborazione con il settore danno un segnale importante e costituiscono un punto di riferimento positivo. Tuttavia, non possono sostituire le prescrizioni legali, come ad esempio quelle previste nella legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.

6.2.2 Mancanza di prescrizioni legali per le fondazioni di libero passaggio circa la (ri)assicurazione dei rischi in caso di offerta di un'assicurazione complementare facoltativa

Una fondazione di libero passaggio può offrire ai propri assicurati un'assicurazione complementare facoltativa per il caso di morte o d'invalidità con il coinvolgimento di un'impresa di assicurazione sulla vita (art. 26 cpv. 1 LFLP e art. 10 cpv. 3, secondo periodo OLP). Nell'ambito di un parere richiesto dal Tribunale amministrativo federale in occasione di una procedura di ricorso, la CAV PP ha fatto notare che le disposizioni legali applicabili agli istituti di previdenza in materia di (ri)assicurazione dei rischi non si applicano agli istituti di libero passaggio a causa della mancanza di un rimando in tal senso nella LFLP e nell'OLP.

Dal punto di vista della CAV PP il legislatore dovrebbe riesaminare e adeguare i requisiti legali posti nella LFLP e nell'OLP per le fondazioni di libero passaggio, soprattutto per tutelare gli assicurati. Un coordinamento ancora migliore con le disposizioni legali applicabili agli istituti di previdenza appare necessario e opportuno, anche e soprattutto per evitare incentivi perversi indesiderati e potenziali distorsioni del mercato. L'articolo 10 capoverso 3, secondo periodo OLP è rimasto invariato dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il 1° gennaio 1995.

6.2.3 Legalità delle misure di risanamento

In una sua sentenza (DTF 150 V 26), il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di controversia, l'autorità di vigilanza deve valutare la legalità di una misura di risanamento e decidere in merito prima che si possano adire le vie legali secondo l'articolo 73 LPP. Nella fattispecie, si poneva la questione di capire se un datore di lavoro fosse tenuto a versare un contributo di

risanamento in virtù di accordi contrattuali. Secondo il Tribunale federale, è vero che la pretesa concreta di un contributo di mantenimento nei confronti del datore di lavoro rappresenta una tipica questione di diritto previdenziale, che può essere fatta valere come diritto individuale con un'azione secondo l'articolo 73 LPP, ma la legalità di una misura di risanamento in sé è una questione (preliminare) di natura puramente di vigilanza e deve pertanto essere preventivamente valutata dall'autorità di vigilanza. Il Tribunale federale constata che l'articolo 73 LPP non contempla un'attrazione di competenze dei tribunali in materia di previdenza professionale per le questioni (preliminari) di natura puramente di vigilanza e fa un confronto con la competenza delle autorità di vigilanza nelle procedure di liquidazione parziale (consid. 4.1.1).

La sentenza in questione ha provocato diverse incertezze nella prassi e lascia in sospeso alcune domande, tra cui se l'autorità di vigilanza debba statuire sulle singole misure di risanamento o soltanto sul piano di risanamento nel suo complesso. Il riferimento alla procedura di liquidazione parziale appare piuttosto problematico, poiché in quel caso la legge prevede esplicitamente – diversamente da quanto accade per le misure di risanamento – che, su richiesta degli assicurati o dei beneficiari di rendita, l'autorità di vigilanza verifichi le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione, e decida in merito (art. 53d cpv. 6 LPP). Inoltre, la configurazione in due fasi del procedimento legale comporta un ulteriore prolungamento della procedura.

Sia in caso di risanamento che in caso di liquidazione parziale, questa configurazione e la durata della procedura che ne risulta sono problematiche. Se nel caso della liquidazione parziale il legislatore ha consapevolmente previsto questa situazione, la prassi relativa al risanamento si fonda esclusivamente su un'interpretazione per analogia del Tribunale federale.

6.2.4 Valutazione della riforma strutturale

Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 21.3968 «Valutare il raggiungimento degli obiettivi della riforma strutturale della LPP» è atteso nel 2026. La valutazione si basa su rapporti indipendenti svolti su tre ambiti tematici: vigilanza, trasparenza e governance nella previdenza professionale. Essa analizza il raggiungimento degli obiettivi della riforma strutturale della LPP, entrata in vigore a tappe nel 2011 e nel 2012.

Secondo la CAV PP, l'accento va posto in particolare sull'approccio incentrato sui rischi e sull'efficacia della vigilanza. Altri fattori importanti sono un'interazione ben coordinata tra alta vigilanza, vigilanza diretta, periti in materia di previdenza professionale e uffici di revisione, come pure la chiara definizione delle responsabilità e delle competenze di tutti gli attori coinvolti.

7 Allegato

7.1 La CAV PP come autorità

7.1.1 Sistema di vigilanza e controllo

Il modello seguente mostra il sistema di vigilanza e controllo degli istituti di previdenza (v. anche n. 7.3 «Vigilanza sistemica»).

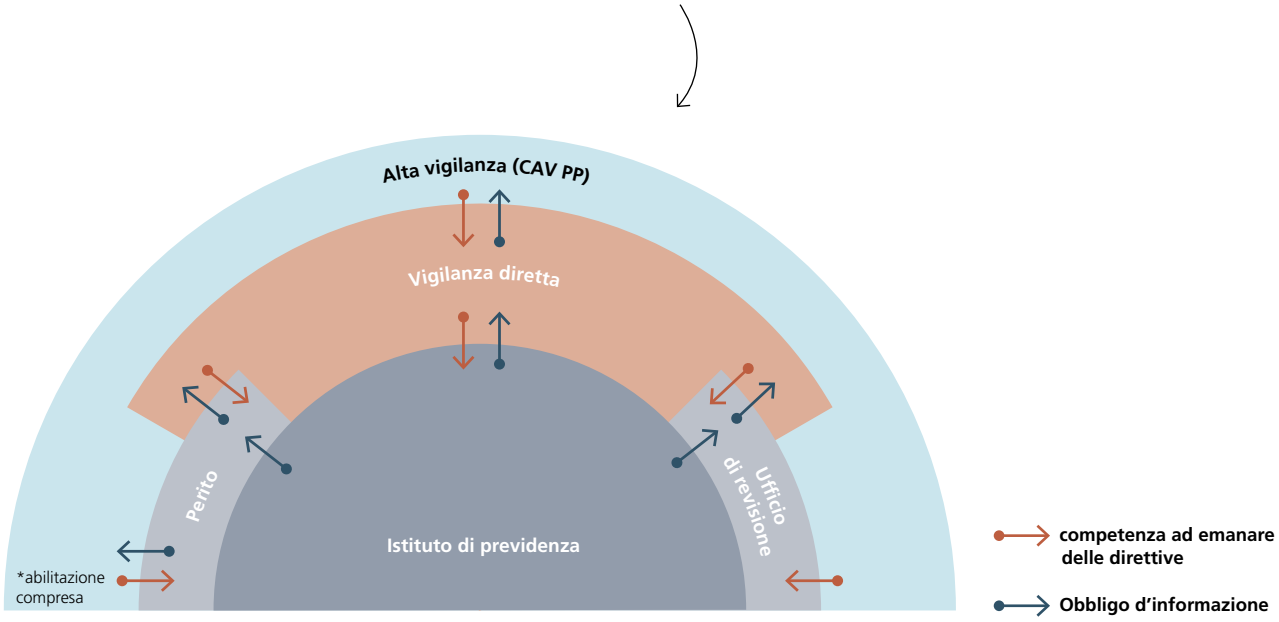

Gli istituti di previdenza hanno obblighi d'informazione nei confronti di due organi di controllo esterni (ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale) e della loro autorità di vigilanza (vigilanza diretta). Dal canto suo, la vigilanza diretta riceve informazioni non soltanto dall'istituto di previdenza ma anche dall'ufficio di revisione e dal perito. In quanto autorità di alta vigilanza, la CAV PP ha il compito di garantire una prassi di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza diretta regionali. La CAV PP può impartire loro istruzioni e può anche emanare istruzioni destinate agli uffici di revisione e ai periti in materia di previdenza professionale. Per questi ultimi funge anche da autorità di abilitazione.

Contrariamente agli istituti di previdenza, ai fondi padronali di previdenza, agli istituti di libero passaggio e agli altri istituti della previdenza professionale, le fondazioni d'investimento, il fondo di garanzia e l'istituto collettore sono soggetti alla vigilanza diretta della CAV PP (v. n. 7.4 «Vigilanza diretta»).

7.1.2 Organigramma

Stato al 31.12.2025

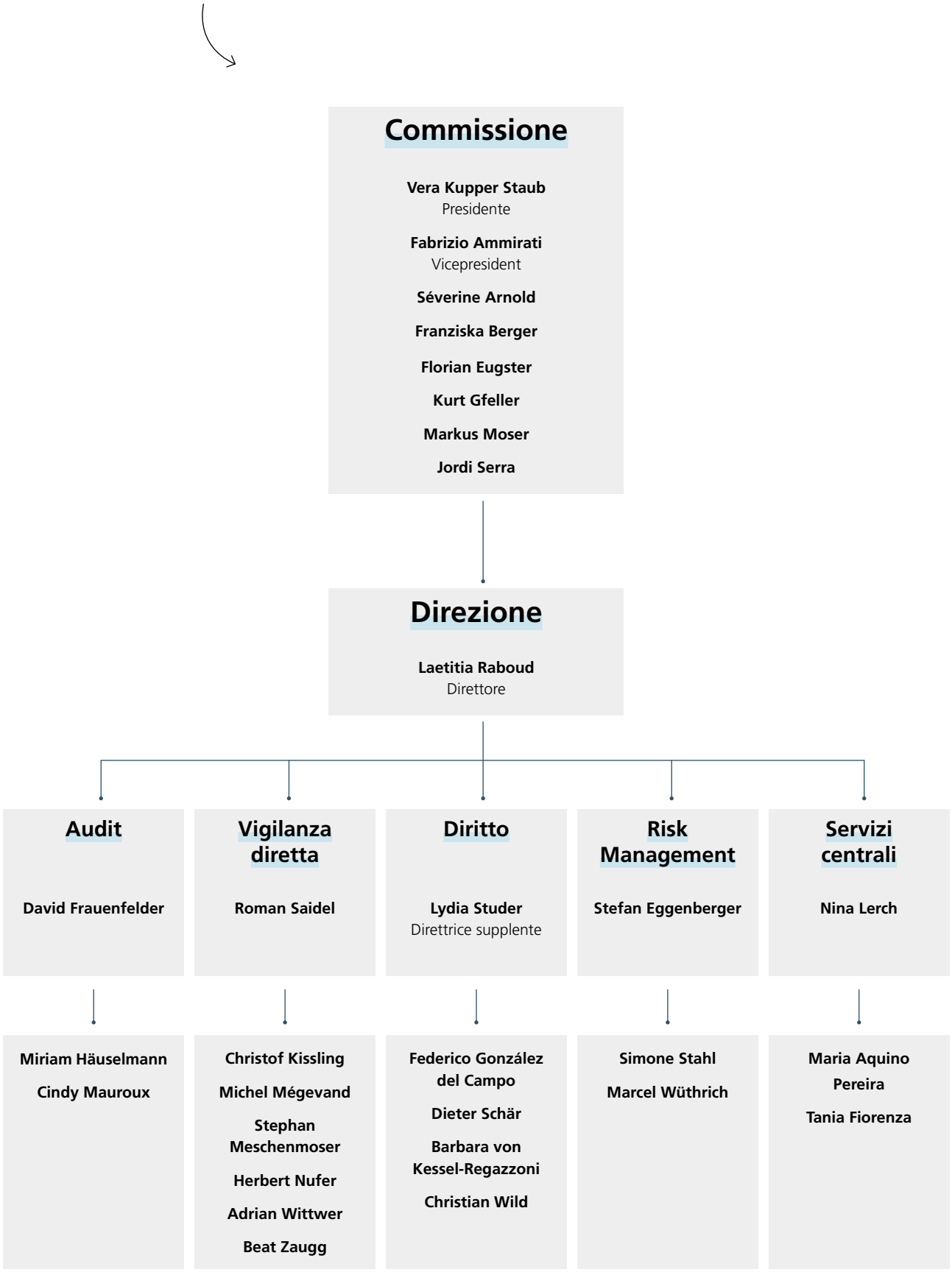

7.1.3 Organico

Per il 2025 la CAV PP aveva a disposizione un credito di 5,1 milioni di franchi per il personale della segreteria e un credito di 0,6 milioni di franchi per i salari della Commissione. Con questi fondi, nell'anno in questione ha finanziato i posti seguenti (con dati comparativi degli anni precedenti). Nel settore Diritto è stato rioccupato in estate un posto rimasto precedentemente vacante per un breve periodo.

Organico al 31.12 (in FTE)	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Direzione	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Audit	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Vigilanza diretta	6,1	6,1	6,5	5,5	5,5
Diritto	4,1	3,2	4,2	4,5	5,0
Risk Management	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3
Servizi centrali	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Funzioni trasversali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Commissione	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
Totale	**24,6**	**23,7**	**24,8**	**24,0**	**24,5**

7.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2025

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1). Dato che la fatturazione avviene a posteriori, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse di vigilanza riscosse annualmente.

La tassa di vigilanza destinata a coprire le spese della vigilanza sistemica della CAV PP (art. 7 OPP 1) è riscossa dal fondo di garanzia presso gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP. Essa viene calcolata in base alla somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e al decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP (cfr. art. 16 dell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» [OFG; RS 831.432.1]). La Commissione fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio (art. 7 cpv. 3 OPP 1).

Le tasse di vigilanza annuali per la vigilanza diretta della CAV PP sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore sono calcolate conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio di questi istituti. Per il 2025, il fattore per il calcolo di queste tasse di vigilanza è pari al 41 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore inferiore a quello dell'anno precedente (46 %). Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Uno dei motivi della diminuzione delle tasse di vigilanza complessive rispetto all'anno precedente è un posto temporaneamente vacante.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la segreteria della Commissione fa capo a livello amministrativo.

La diminuzione delle spese di consulenza e l'aumento delle altre spese d'esercizio sono riconducibili tra l'altro allo sviluppo di servizi di agenzia da parte dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), le cui spese sono state classificate nell'anno in esame come altre spese d'esercizio invece che come spese di consulenza.

Conto annuale CAV PP 2025	**Vigilanza sistemica Fr.**		**Vigilanza diretta Fr.**		**Totale Fr.**	
	2025	2024	**2025**	2024	**2025**	2024
Spese di consulenza	208426	281279	116394	167986	324819	449264
Salari	3111553	3244515	2262116	2302391	5373669	5546906
Rimanenti spese per il personale	32923	25916	23935	18391	56858	44307
Locazione di spazi	173507	169294	96893	101106	270400	270400
Rimanenti spese d'esercizio	131255	65775	73298	39282	204554	105057
Uscite	**3657664**	3786779	**2572636**	2629156	**6230300**	6415935
Entrate da emolumenti	–2000	–5000	–13500	–12000	–15500	–17000
Differenza rispetto all'anno precedente	810	–14503	–33089	–17933	–32279	–32436
Uscite nette	**3656473**	3767276	**2526047**	2599223	**6182521**	6366499
Tasse di vigilanza	–3656473	–3767276	–2526047	–2599223	–6182521	–6336499
Risultato	**0**	0	**0**	0	**0**	0

7.2 Regolamentazione

7.2.1 Direttive e comunicazioni

Nell'anno in esame sono state pubblicate o adeguate le seguenti direttive e comunicazioni:

Tutte le direttive e comunicazioni sono disponibili sul sito web della CAV PP

- Comunicazione C – 01/2025 del 10 dicembre 2025 «Raccomandazioni alle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP per la valutazione dei rischi finanziari degli istituti di vigilanza soggetti a vigilanza (relative alle direttive D – 01/2025)» (disponibile in tedesco e in francese)
- Direttive D – 02/2025 del 18 settembre 2025 «Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e»
- Direttive D – 01/2024 del 19 dicembre 2023 «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1bis LPP e attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)» (ultima modifica: 28.8.2025)
- Direttive D – 02/2016 del 20 ottobre 2016 «Fondi di previdenza secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC» (ultima modifica: 28.8.2025)

– Direttive D – 01/2025 del 27 maggio 2025 «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP»
– Direttive D – 03/2014 del 1° luglio 2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo» (ultima modifica: 27.5.2025)

7.2.2 Audizioni

Nel 2025 si sono svolte le seguenti audizioni su bozze di direttive della CAV PP:

Le indagini conoscitive concluse sono archiviate sul sito web del CHS PP

– audizione sulla bozza delle direttive «Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine» (termine: 31 gennaio 2025)

7.3 Vigilanza sistemica

7.3.1 Autorità di vigilanza regionali

Alla fine del 2025, vi erano otto autorità di vigilanza regionali che esercitavano la vigilanza diretta sugli istituti della previdenza professionale. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (art. 3 OPP 1) possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza regionali (v. tabella a pag. 30).

La seguente carta mostra le singole regioni di vigilanza alla fine del 2024; il totale degli istituti soggetti a vigilanza è indicato per il 2023 e il 2024.

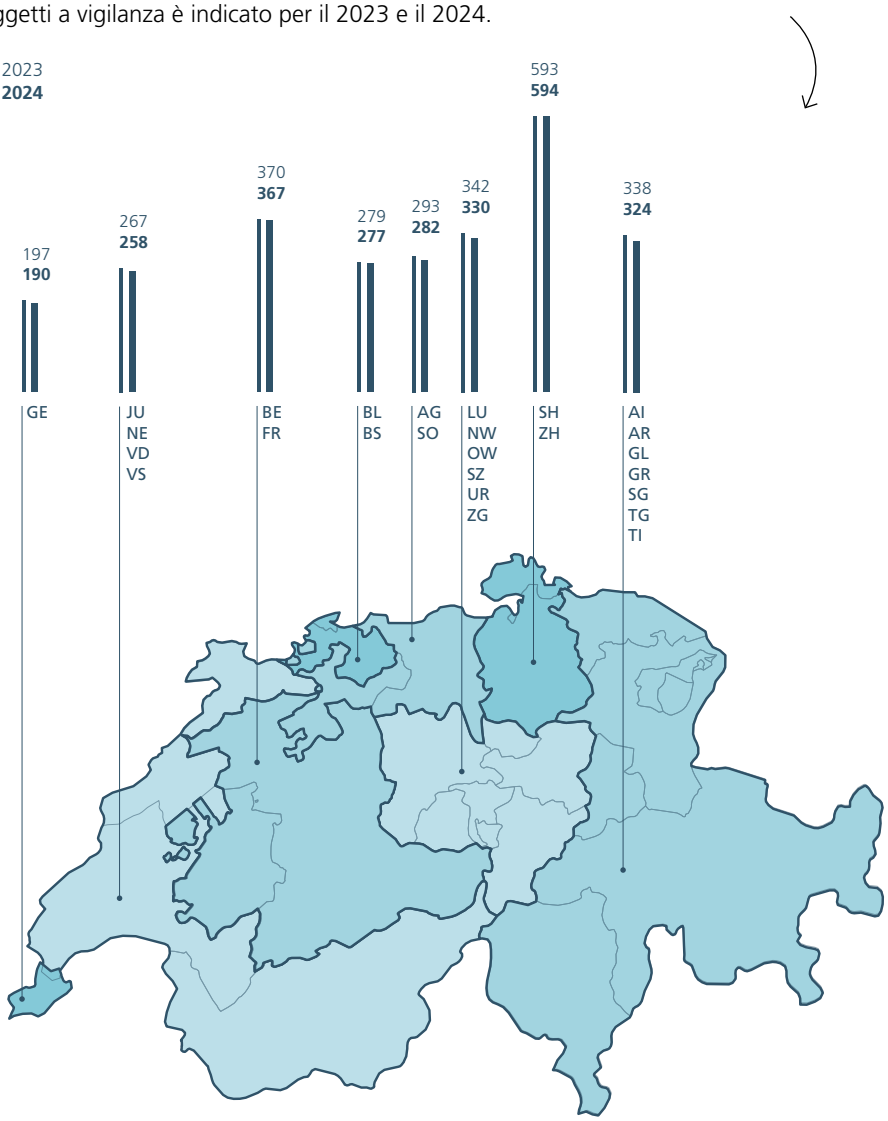

La fusione delle fondazioni BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. La nuova autorità risultante da questa fusione è denominata ATIOZ. Essa è responsabile per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sulle istituzioni che per il loro scopo sono assoggettate alla previdenza professionale e hanno sede in uno dei nove Cantoni seguenti: Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Turgovia, San Gallo, Ticino, Zurigo e Sciaffusa. ATIOZ ha sedi a Zurigo, San Gallo e Muralto (TI).

La tabella seguente mostra la ripartizione degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza regionali alla fine del 2024.

Cantone	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti non registrati soggetti a vigilanza*		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2024	2023	**2024**	2023	**2024**	2023
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance www.asfip-ge.ch	110	114	80	83	190	197
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale www.as-so.ch	141	143	117	124	258	267
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht www.aufsichtbern.ch	195	197	172	173	367	370
AG, SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau www.bvsa.ch	120	122	162	171	282	293
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel www.bsabb.ch	127	127	150	152	277	279
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich www.atioz.ch	285	289	309	304	594	593
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale www.atioz.ch	162	167	162	171	324	338
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht www.zbsa.ch	106	111	224	231	330	342
Totale		**1246**	**1270**	**1376**	**1409**	**2622**	**2679**

Fonti: rapporti annuali 2024 delle autorità di vigilanza regionali

* Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale soggetti a vigilanza

7.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul sito Internet della CAV PP.

7.4 Vigilanza diretta

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
		2024	**2024**	2023	2023
1291 Die Schweizer Anlagestiftung	30.06.	1 476	2	1 427	2
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	2 172	4	2 459	4
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	308	2	283	1
Allianz Global Investors Anlagestiftung (fondata nel 2025)	31.03.	-	-	-	-
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	1 068	5	993	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.10.	18 345	7	17 079	7
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	2 524	1	2 271	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	3 412	2	3 240	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	18 555	32	16 596	33
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	794	4	748	3
Anlagestiftung VALYOU	31.12.	64	3	49	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1 105	22	1 062	25
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte	31.12.	843	3	677	3
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2 944	2	2 944	2
Aurora Anlagestiftung	31.12.	404	1	378	1
Avadis Anlagestiftung	31.10.	11 193	30	10 545	30
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1 516	4	1 367	4
avenirplus Anlagestiftung	31.12.	716	9	704	9
AXA Anlagestiftung	31.03.	11 245	2	10 650	2
AXA Vorsorge Anlagestiftung	30.09.	1 632	1	1 432	1
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	2 422	8	1 990	7
DUFOUR Investment Foundation	31.12.	0	-	0	-

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
		2024	**2024**	2023	2023
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	1 967	2	1 907	2
EMPIRA Anlagestiftung (fondata nel 2023)	31.12.	0	-	-	-
Equitim Fondation de placement	31.12.	165	1	150	1
Fondation Arc-en-Ciel	31.12.	165	1	161	1
Fondation de placement Losinger Marazzi (fondata nel 2023)	31.12.	0	-	-	-
Fundamenta Group Investment Foundation	30.09.	864	1	737	1
Greenbrix Fondation de placement	30.09.	473	1	467	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	2 803	6	2 591	7
Helvetica Life Investment Foundation	31.03.	0	-	-	-
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	1 554	1	1 457	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	497	1	479	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	8 663	3	8 129	3
IST Investmentstiftung	30.09.	7 790	37	7 218	36
IST2 Investmentstiftung	30.09.	529	7	442	6
IST3 Investmentstiftung	30.09.	1 812	10	1 648	9
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1 527	14	1 532	14
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12.	155	1	155	1
Liberty Anlagestiftung	31.12.	34	2	30	3
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09.	549	2	511	2
Patrimonium Anlagestiftung	31.12.	1 470	3	1 331	2
Prevalis Anlagestiftung	31.12.	284	1	233	1
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	851	14	743	14
Profond Anlagestiftung	31.12.	2 457	2	2 470	2
Realstone Fondation de Placement	31.12.	360	1	309	1
REMNEX Anlagestiftung	30.09.	146	1	134	1
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	304	2	230	2

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
		2024	**2024**	2023	2023
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	1 459	2	1 391	2
Seraina Investment Foundation	31.12.	1 711	3	1 628	3
SFP Anlagestiftung	31.12.	1 023	3	862	3
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	2 708	3	2 592	3
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12.	2 440	10	2 246	10
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12.	4 185	3	4 007	3
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	18 837	26	17 660	27
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	2 586	15	2 445	11
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1 477	4	1 461	4
Terra Helvetica Anlagestiftung	31.12.	188	1	181	1
UBS Investment Foundation 1	30.09.	10 640	13	10 083	17
UBS Investment Foundation 2	30.09.	10 101	29	8 856	29
UBS Investment Foundation 3	30.09.	11 368	23	11 230	22
UBS Investment Foundation 4 (precedentemente Credit Suisse Anlagestiftung)	30.06.	23 812	29	24 442	43
UBS Investment Foundation 5 (precedentemente Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule)	30.06.	4 695	14	4 853	14
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien	30.09.	230	1	184	1
VAUDOISE Anlagestiftung (fondata nel 2023)	31.12.	221	1	134	1
Vertina Anlagestiftung	31.03.	83	1	62	1
VZ Anlagestiftung	31.12.	5 398	23	4 691	23
VZ Anlagestiftung 2	31.12.	1 160	12	539	6
Zürich Anlagestiftung	31.12.	24 810	56	23 033	52
Totale delle 69 fondazioni d'investimento		**247 287**	**530**	232 539	535
Fondazione istituto collettore LPP	31.12.	25 402	-	22 857	-
Fondo di garanzia LPP	31.12.	1 473	-	1 366	-
Totale complessivo		**274 162**		256 762	

* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

8 Abbreviazioni

ACA	Association des Courtiers en Assurances
AMAS	Asset Management Association Switzerland
APS	Associazione di previdenza Svizzera
ASA	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASA	Associazione svizzera degli attuari
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
BNS	Banca nazionale svizzera
CAFI	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CSEP	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
EXPERTsuisse	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
FIDUCIARI|SUISSE	Unione svizzera dei fiduciari
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
inter-pension	Comunità di interessi degli istituti autonomi collettivi e comuni
IOPS	Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
OFond	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
PatronFonds	Comunità di interessi dei fondi di previdenza
PK-Netz	Centro di competenza sindacale per la previdenza professionale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SIBA	Swiss Insurance Brokers Association
SIV	Associazione svizzera di valutatori immobiliari
SPV	Schweizer Personalvorsorge
SSP	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
SSPA	Swiss Structured Products Association
SWIC	Swiss Investment Consultants for Pension Funds
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
SwissAccounting	Schweizer Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen (in Ticino: già ACF Associazione dei contabili-controller diplomati federali)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFCL	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFG	Ufficio federale di giustizia

Colophon

Editrice
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Seilerstrasse 8
3011 Berna
www.oak-bv.admin.ch

Impaginazione, grafici e illustrazioni
Emphase Sàrl, Losanna e Berna
Foto: Lea Moser

Data di pubblicazione
12 maggio 2026

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CAV PP